

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018 ed il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 3 in data 25 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'assegnazione ai Titolari di Posizione Organizzativa delle risorse sull'esercizio provvisorio 2017 per il 1° trimestre 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il responsabile del settore Amministrativo, affari generali, sport e cultura;

Rilevato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 25/07/2015 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione di una nuova dotazione organica;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 27/02/2016 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione di una nuova dotazione organica e della programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 25/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle azioni positive 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. ____ in data odierna, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla ricognizione per l'anno 2016 di eventuali situazioni di esubero del personale nell'organico dell'Ente e che tale rilevazione è risultata negativa;

Considerato che si rende necessario provvedere ora alla programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 e all'approvazione del programma delle assunzioni per il triennio 2017/2019, prevedendo nel corso per gli anni 2017/2018/2019: la copertura, con procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, di ogni posto in dotazione organica, attualmente coperto e che si dovesse rendere vacante;

Sottolineato che alla copertura dei predetti posti si procederà mediante mobilità di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001;

Visti:

- l' art. 39, comma 1, della legge 449/1997 che introduce l' obbligo della programmazione del fabbisogno triennale di personale in correlazione con la programmazione economico-finanziaria pluriennale (recepito nell'art. 91, comma 1, del TUEL 267/2000);
- l' art. 19, comma 8, della legge 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe sono adeguatamente motivate;

Premesso che:

- l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, prevede che alla "ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a scadenza triennale";

- l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

Considerato che nell'art. 76 del D.L. N.112 del 25.06.2008, convertito in legge 6.8.2008 n. 133, così come modificato dall'art. 4 ter, comma 10, del D. L. 02/03/2012, N.16, convertito in legge 26/04/2012 N. 44 e come modificato dal D.L. 190/2014:"è fatto divieto di assumere personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente";

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, N. 296 così come modificata dall'art. 14, comma 7, del D. L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, il quale prevede:".... gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) ..abrogato ...; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali." L'art.1, comma 557 –quater che prevede che il contenimento delle spese di personale deve essere riferito al valore medio del triennio 2011 – 2013;

Preso atto che:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- il medesimo articolo consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

- il comma 228 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) come modificato dall'articolo 16, comma 1- bis del D. L. 113/2016 stabilisce che, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

- gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- i limiti assunzionali di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Rilevato che la popolazione al 28/02/2017 risulta pari a 1187 abitanti con un numero di dipendenti pari a 5 e quindi con un rapporto: 1/ 237 a fronte di un rapporto definito dal decreto del Ministero dell'Interno 24/7/2014 pari a 1/123 per comuni con popolazione tra i 1.000 e i 1.999 abitanti;

Stabilito, quindi, che in applicazione della normativa sopra citata le capacità assunzionali per il Comune di Fiesco sono:

Anno 2014 60% dei cessati 2013 pari ad euro 0,00

Anno 2015 60% dei cessati 2014 pari ad euro 0,00

Anno 2016 75% dei cessati 2015 pari ad euro 0,00

Anno 2017 75% dei cessati 2016 pari ad euro 14.011,00

Vista la certificazione in data 28/02/2017 prodotta dal Responsabile del Settore economico finanziario, e conservata agli atti, dalla quale si evince che:

- nell'esercizio 2017 il Comune di Fiesco ha rispettato le norme di finanza pubblica rappresentate dal saldo di competenza potenziata e ha provveduto all'inoltro del monitoraggio relativo al II semestre 2016, attestando la verifica del rispetto degli obiettivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il termine del 31 gennaio 2017, termine previsto per il monitoraggio, e con la trasmissione della certificazione che inoltrerà entro il 31 marzo 2017 ;

- nell'anno 2016 si è realizzata una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 in misura percentuale pari al 6,80% se si considera al lordo degli emolumenti contrattuali 2006-2007 e 2008-2009.

-l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% della spesa corrente;

-nell'anno 2017 si prevede una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 in misura percentuale pari al 9,31% se si considera al lordo degli emolumenti contrattuali 2006-2007 e 2008-2009;

Considerato che i limiti assunzionali del Comune di Fiesco, così come evidenziati nel DUP, sono pari ad €. 14.011,00;

Rilevato che le spesa per il personale prevista per l'anno 2017 sarà pari ad € 204.395,00 mentre quella per l'anno 2018 sarà pari ad €. 204.395,00 e quella per l'anno 2019 sarà pari ad €. 204.395,00 e dunque inferiore alla media del triennio 2011- 2013 pari ad € 225.371,11

Dato atto che la spesa di personale prevista per l'anno 2017 registra una diminuzione rispetto a quella sostenuta nel triennio 2011- 2013;

Precisato che in base alla legge del 7 agosto 2016, n. 160, sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato, pertanto, opportuno ed urgente approvare la nuova programmazione triennale del personale 2017/2019 composta dal programma triennale delle assunzioni 2017/2018/2019, allegato A) alla presente deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale perseguendo, tra gli altri, anche l'obiettivo di contenere e ridurre la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013;

Dato, peraltro, atto che il presente provvedimento potrà essere periodicamente adeguato o modificato secondo le future esigenze dell'Amministrazione, tenendo conto del nuovo assetto delle autonomie locali;

Atteso che della adozione del presente provvedimento è stata data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.4.1999, e che entro il termine stabilito sono/non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere _____ espresso dal Revisore dei conti in data _____, conservato agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 40 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la programmazione del fabbisogno triennale di personale relativamente al periodo 2017 - 2019, composta dal programma triennale delle assunzioni 2017/2018/2019, allegato A) a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che: a) la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto risulta coerente con la nuova dotazione organica determinata; b) il presente provvedimento potrà essere periodicamente aggiornato e/o modificato secondo le future esigenze;

3) di trasmettere la presente deliberazione alle RSU mediante il coordinatore aziendale e alle organizzazioni sindacali;

4) di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;

DOPODICHE'

la Giunta Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.